SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 25 luglio 2003.

Terza revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

03A09152

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. **239.**

Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera *B*, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2003, n. **240.**

Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regolamento di cui al regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, recante «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale»;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente «amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, in cui si dispone che gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti in materia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», ed in particolare l'articolo 8, comma 1, con il quale si prevede la possibilità della trasformazione delle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto in particolare, l'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, il quale prevede che alla realizzazione dell'autonomia della soprintendenza e delle gestioni autonome si provvede con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002, e ritenuto di adeguarsi allo stesso;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 12 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria della soprintendenza speciale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative della soprintendenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

9. Il bilancio di previsione, redatto dal soprintendente, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, è sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

10. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni e le attività culturali può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.

12. La gestione finanziaria della soprintendenza è assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.

Art. 2.

Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione. Il conto economico è articolato per centri di costo nei casi in cui l'organizzazione dei servizi della soprintendenza contempli tale articolazione.

Art. 3.

Entrate e spese

1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative della soprintendenza.

Art. 4.

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

1. Le entrate pervengono alla soprintendenza mediante ordini di pagamento del competente centro di responsabilità.

2. Le altre entrate da proventi diversi sono riscosse dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.

3. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali può annualmente disporre con proprio decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate di cui al comma 2 sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

4. Le entrate eventuali pervenute direttamente alla soprintendenza sono annotate nel registro di cassa di cui all'articolo 7 e versate alla banca che svolge il servizio di tesoreria entro il giorno lavorativo successivo alla loro riscossione, previa emissione della reversale d'incasso.

5. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata, devono essere firmate dal soprintendente o da un suo delegato.

6. Il pagamento delle spese è disposto mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del numero del capitolo del bilancio sul quale grava il relativo onere.

7. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato della documentazione giustificativa della spesa.

8. I mandati di pagamento sono firmati dal soprintendente o da un suo delegato.

9. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite la banca tesoriere, alla soprintendenza per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.

Art. 5.

Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste ed uno per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione.

2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1 possono essere utilizzati previa delibera del consiglio di amministrazione e non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

Art. 6.

Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze della soprintendenza.

2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 7.

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 10.

3. Il sistema di scritture della soprintendenza si compone dei seguenti registri:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le riversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

4. Le scritture contabili di cui alle lettere *d)* ed *e)* devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal soprintendente o dal suo delegato. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

Art. 8.

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 1.

3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 2, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.

6. Il conto consuntivo, redatto dal soprintendente, è sottoposto, unitamente ad una nota illustrativa del soprintendente stesso, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.

7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto della banca tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.

Art. 9.

Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere o da versare.

4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.

6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

7. Ai fini della perenzione amministrativa si applica la disciplina dettata per le spese iscritte nel bilancio dello Stato.

Art. 10.

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza stessa.

2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

4. Quando il soprintendente cessa il suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza speciale od autonoma si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti.

2. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12.

Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'unica banca di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La banca tesoriere o cassiere della soprintendenza è incaricata:

a) di riscuotere le entrate;

b) di pagare le spese stanziate in bilancio.

Art. 13.

Anticipazioni in contanti

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al soprintendente o ad un suo delegato di un fondo cassa.

2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.

3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate secondo il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

3. I contratti sono stipulati dal soprintendente e approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 15.

R i n v i o

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle soprintendenze che hanno competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico e architettonico riconosciute speciali o autonome ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 308

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923.

— Il regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1924.

— La legge 1º marzo 1975, n. 44, recante: «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1975.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante: «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003.

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1994.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001.

— Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali), è il seguente:

«3. Al fine di realizzare la più completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i princìpi e le modalità indicate dall'art. 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'àmbito territoriale, nonché dell'organico. Si applicano l'art. 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

Note all'art. 2:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2 aprile 1975.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante: «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003.

Note all'art. 8:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2 aprile 1975.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante: «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003.

Nota all'art. 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 2002.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

«Art. 13 *(Albo)*. — 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), è il seguente:

«Art. 1. — Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.».

Nota all'art. 14:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Note all'art. 15:

— Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettera *a), b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali), è il seguente:

«3. Al fine di realizzare la più completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i princìpi e le modalità indicate dall'art. 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'àmbito territoriale, nonché dell'organico. Si applicano l'art. 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.».

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2 aprile 1975.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante: «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1998.

03G0264

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003.

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *a)* che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del decreto stesso.

Art. 3.

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 4.

Obiettivi di qualità

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 5.

Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione

1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.

2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.

4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 6.

Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONI

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana.

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

03A09749

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agritur a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 marzo 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

«Agritur a r.l.», sede in L'Aquila - Viale di Collemaggio n. 5 - BUSC n. 1649/211452.

Costituita per rogito del notaio Battaglia Antonio, rep. n. 40049, omologata in data 21 maggio 1985.

Iscritta al n. 2511 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 4 agosto 2003

Il direttore reggente: CELESTINI

03A09827

DECRETO 18 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Prato Verde - Soc. coop. a r.l.», in Nuoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto il verbale in data 31 gennaio 1994 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa edilizia «Prato Verde - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nuoro, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, con la nomina di un liquidatore nella persona del sig. Manca Antonio;

Visto il decreto dirigenziale 26 ottobre 2001 della direzione provinciale del lavoro di Nuoro, con il quale è stato nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, il rag. Luigi Zurru in sostituzione del sig. Antonio Manca;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 11 aprile 2003, dai quali si rileva che il liquidatore, rag. Luigi Zurru, non ha potuto iniziare le operazioni di liquidazione in quanto esistono a suo carico problemi di incompatibilità;

Vista la comunicazione di rinuncia all'incarico del liquidatore;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Francesco Ruiu, nato a Nuoro l'8 ottobre 1943, residente a Nuoro in via G. Tiepolo, dottore commercialista e revisore contabile, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Prato Verde - Soc. coop. a r.l.» con sede in Nuoro, costituita in data 24 aprile 1974, repertorio n. 111416 per rogito notaio Bartolomeo Serra, in sostituzione del rag. Luigi Zurru dimissionario.

Nuoro, 18 agosto 2003

p. *Il direttore provinciale reggente:* PIRAS

03A09828

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 6 agosto 2003.

Individuazione del soggetto gestore del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114».

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

ED

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento speciale alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 1998;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, pubblicato nella nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2001»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2000, n. 169;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002, con la quale è stato assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza 114;

Visto il decreto interministeriale del 14 ottobre 2002 registrato alla Corte dei conti in data 21 ottobre 2002, registro n. 3, foglio n. 211, con cui si è destinato il codice 114 all'istituzione di uno specifico servizio telefonico di emergenza finalizzato a ricevere segnalazioni riguardanti situazioni di rischio per lo sviluppo psicofisico di bambini ed adolescenti, pubblicato sul sito internet del Ministero delle comunicazioni, www.comunicazioni.it, per l'individuazione del soggetto gestore della fase di sperimentazione del servizio;

Visto l'avviso pubblico del 28 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 256 del 31 ottobre 2002, relativo all'indizione della procedura di selezione del soggetto gestore della fase di sperimentazione del servizio pubblico di emergenza 114;

Vista la convenzione del 26 febbraio 2003 stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e l'ente morale «S.O.S. il Telefono azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia»;

Vista la relazione prodotta dalla predetta associazione, in qualità di gestore incaricato della fase di sperimentazione ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto interministeriale 14 ottobre 2002;

Visto il verbale del 14 luglio 2003 con il quale la commissione di cui all'art. 4, comma 7, decreto interministeriale del 14 ottobre 2002 ha valutato positivamente l'avvenuta fase di sperimentazione del servizio 114 e che si intende, pertanto, necessario l'avvio definitivo del servizio;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Valutati i possibili modelli di gestione operativa del servizio;

Considerato che la diffusione del servizio telefonico di emergenza «114» all'intero territorio nazionale implica il ricorso a risorse finanziarie attualmente non integralmente disponibili e che, pertanto, si rende necessario stabilire che la parte del costo del servizio eccedente la misura dello stanziamento di bilancio, sia posto a carico del soggetto gestore che sarà individuato a seguito del perfezionamento delle procedure di selezione pubblica;

Ritenuto di dover procedere in attuazione dell'art. 2 comma 4 del citato decreto interministeriale del 14 ottobre 2002, all'individuazione dei criteri e delle modalità di svolgimento del servizio «114»;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto dispone i criteri e le modalità di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», individuato e definito all'art. 1 del decreto interministeriale 14 ottobre 2002, di seguito denominato «servizio» ed accessibile a chiunque si trovi sul territorio nazionale.

Art. 2.

Criteri generali di esecuzione del servizio

1. Il servizio, accessibile ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell'anno, senza oneri per il chiamante e con addebito della telefonata a carico del servizio universale, è organizzato nella prospettiva di fornire, a chiunque si trovi sul territorio nazionale, assistenza psicologica nonché consulenza psicopedagogica, per situazioni di emergenza che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti e gli occorrenti collegamenti con le strutture territoriali competenti in ambito sanitario, sociale e di sicurezza.

2. Il servizio, come specificato al comma 1 è fornito mediante l'attività di personale adeguatamente qualificato.

3. Il personale incaricato dello svolgimento del servizio di emergenza 114 deve essere scelto tra esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale o, comunque, personale in possesso della necessaria formazione professionale e che non abbia riportato condanne penali né abbia procedimenti penali pendenti.

4. Restano, ferme, le funzioni attribuite ad altri codici, numeri telefonici nonché servizi di emergenza e pubblica utilità, cui il presente servizio non si sostituisce né può sovrapporre alcuna interferenza.

Art. 3.

Ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento del servizio

1. Il gestore individuato ai sensi dell'art. 6, oltre a garantire l'osservanza delle modalità di esecuzione del servizio stabilite nella convenzione, è tenuto allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) elaborare periodiche analisi, anche statistiche, sui fenomeni della violenza e del disagio infantile rilevate nell'esecuzione del servizio;

b) collaborare, ove richiesto con riguardo all'esercizio del servizio nella gestione del singolo caso, con le competenti Autorità coinvolte nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) segnalare alla competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la diffusione, tramite mezzi di comunicazione audio-visivi e telematici, di immagini, messaggi e dialoghi aventi un contenuto nocivo allo sviluppo psico-fisico di bambini ed adolescenti.

2. Il gestore si rende disponibile e fornisce la necessaria collaborazione in ordine alle verifiche che il comitato di cui all'art. 7 riterrà di svolgere.

3. Il gestore potrà elaborare un progetto sperimentale per la trasformazione del servizio verso un modello di sviluppo dell'accesso multimediale interattivo.

Art. 4.

Compiti dell'Amministrazione

1. I Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità, assumono il compito, singolarmente ovvero in loro concerto, di agevolare, anche su proposta del comitato di cui all'art. 7 e in collaborazione con il gestore convenzionato ai sensi dell'art. 6, la più efficace e tempestiva diffusione del servizio, promuovendo a questo fine apposite campagne pubblicitarie nonché adottando le ulteriori misure utili per contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal presente decreto.

2. È in particolare compito dell'Amministrazione, tramite gli opportuni atti ed iniziative, favorire l'integrazione del presente servizio con gli altri ad esso connessi esercitati da soggetti pubblici o comunque nella loro titolarità.

Art. 5.

Requisiti generali del gestore

1. Il servizio è gestito da un ente:

a) statutariamente non avente finalità di lucro;

b) statutariamente attivo nella gestione di servizi alla persona e alla comunità con particolare riferimento ai soggetti minorenni e alle loro famiglie tramite l'ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno;

c) in possesso di adeguata autorganizzazione, comprovata da anteriori esperienze professionali nel presente settore di attività da almeno cinque anni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) dotato di personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 2 e 3;

e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del servizio per la quota eccedente il contributo erogato dall'Amministrazione ai sensi del successivo art. 8 onde garantirne un'immediata diffusione in ambiti rilevanti e nel tempo crescenti del territorio nazionale. Resta salva la capacità del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio.

2. La specificazione dei suddetti requisiti e i criteri per addivenire alla diffusione del servizio con un'integrale copertura del territorio nazionale sono definiti nell'atto di cui al successivo art. 6, comma 1.

Art. 6.

Procedimento di individuazione del gestore

1. L'individuazione del gestore del servizio è svolta mediante una selezione aperta ai soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5, come ulteriormente specificati in apposito avviso pubblico del Ministero delle comunicazioni, che presentino a tal fine domanda di partecipazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti e la capacità a svolgere i compiti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Le procedure di selezione sono affidate alla competenza di una commissione composta da tre membri rispettivamente designati dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le pari opportunità.

3. L'ufficio di presidente della commissione è attribuito al membro designato dal Ministro delle comunicazioni.

4. Il suddetto avviso, pubblicato nelle forme di legge, disciplina i requisiti specifici di partecipazione, il contenuto della prestazione e le modalità di selezione ed individuazione del soggetto gestore.

5. La durata dell'affidamento dell'incarico di gestione del servizio, previa sottoscrizione della relativa convenzione, è stabilita in tre anni, con facoltà di proroga per ulteriori due anni, mediante provvedimento espresso e previo parere del comitato di cui all'art. 7.

Art. 7.

Comitato di indirizzo e verifica

1. È istituito un comitato di monitoraggio del servizio composto da tre membri rispettivamente designati dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le pari opportunità, avente il compito:

a) di verificare l'osservanza da parte del gestore degli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio stabiliti nella convenzione;

b) di formulare eventuali indicazioni, nel rispetto delle modalità di esecuzione di cui agli articoli 2 e 3 e di quanto stabilito nella convenzione;

c) di esprimere pareri sulle questioni inerenti la regolazione e la gestione del servizio eventualmente richiesti dal Ministero delle comunicazioni;

d) di valutare previamente la regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti di spesa.

2. La presidenza del comitato è attribuita al membro designato dal Ministro delle comunicazioni.

Art. 8.

Oneri finanziari

1. Al soggetto individuato quale gestore del servizio, in esecuzione del procedimento di selezione di cui all'art. 6, è corrisposto, a parziale copertura dei costi di gestione del servizio, un contributo annuale di € 1.200.000,00 a valere sullo stanziamento di cui alla tabella 11, allegata allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», capitolo 1170, «Spese per convenzioni da stipulare per l'erogazione di particolari servizi nel campo delle comunicazioni», istituito con legge 27 dicembre 2002, n. 290 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, entra in vigore il giorno successivo al visto di registrazione.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 71

03A09900

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Elettroemme a r.l.» in liquidazione, in Matelica, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 aprile 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elettroemme a r.l.» in liquidazione, con sede in Matelica (Macerata) (codice fiscale n. 01379300435), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pagamici Bruno, nato a Macerata il 20 febbraio 1958, domiciliato in Macerata, via Carducci n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09830

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnici Unci a r.l.» in liquidazione, in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario del 6 giugno 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnici Unci a r.l.» in liquidazione, con sede in Macerata (codice fiscale n. 00793570433), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Enrico Tantalocco, nato a Corridonia (Macerata) il 15 ottobre 1972, ivi domiciliato in via Beato Domenico da Montolmo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09831

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Finagri S.C.R.L.» in liquidazione, in San Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario del 6 giugno 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Finagri S.C.R.L.» in liquidazione, con sede in San Severino Marche (Macerata) (codice fiscale n. 01038550438), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi domiciliata in via G. Venezian n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09832

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Libreria dei ragazzi - Società cooperativa a responsabilità limitata siglabile La Libreria dei ragazzi S.C.R.L.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 novembre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Libreria dei ragazzi - Società cooperativa a responsabilità limitata siglabile La Libreria dei ragazzi S.C.R.L.», con sede in Firenze (codice fiscale n. 01145260483), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Nadia Lazzarini, nata a Firenze il 10 marzo 1971, ivi residente in Borgo La Croce n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09833

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ippica Pesarese - Soc. coop. a r.l.», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 agosto 2002 e 3 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Ippica Pesarese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pesaro (Pesaro-Urbino) (codice fiscale n. 01070410418), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Simonetta Panicali, nata a Pesaro il 21 dicembre 1968, domiciliata a Colbordolo (Pesaro-Urbino) in via Togliatti n. 41/137, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09834

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.C.I. Piccola società cooperativa Centro Italia soc. coop. a responsabilità limitata», in Spoltore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.C.I. Piccola società cooperativa Centro Italia soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Spoltore (Pescara) (codice fiscale n. 01548340684) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano il 7 aprile 1958, ivi domiciliato in viale Marconi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09835

DECRETO 4 agosto 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Fruttarda a r.l., in Fiorenzuola d'Arda.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988 con il quale la società cooperativa Fruttarda a r.l., con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Giovanni Giovanardi, dott. Mario Milana e rag. Santo Laganà ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 27 maggio 2003 con la quale viene comunicato il decesso del rag. Santo Laganà;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gian Maria Borlenghi nato a Parma il 20 gennaio 1961, ivi domiciliato in via Farmi n. 37, è nominato, ad integrazione della terna, commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Santo Laganà, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09829

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa trasporti e servizi Società cooperativa a responsabilità limitata», in Agosta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa trasporti e servizi Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agosta (Roma), costituita in data 4 ottobre 1996, con atto a rogito del notaio dott. Antonino Priviera, n. REA 851407, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Paola Saioni nata a Roma il 21 agosto 1965, con studio in Tivoli (Roma), via Ignazio Serra n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09848

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Agricola R.L. L'Economica», in Santa Cesarea Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. Agricola a r.l. L'Economica», con sede in Santa Cesarea Terme (Lecce), costituita in data 19 novembre 1979, con atto a rogito del notaio dott. Positano Alfredo, n. REA 110342, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Cinzia Frassanito nata a Lecce il 13 ottobre 1959, con studio in Lecce, via Cosimo De Giorgi n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09850

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «GAIT - Generale agricola italiana tabacco - Soc. coop. a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GAIT - Generale agricola italiana tabacco - soc. coop. a r.l.», con sede in Lecce, costituita in data 10 settembre 1986, con atto a rogito del notaio dott. Biagio Di Pietro, n. REA 149375, sciolta d'ufficio al sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Cinzia Frassanito nata a

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Lecce il 13 ottobre 1959, con studio in Lecce, via Cosimo De Giorgi n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09853

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sintex '91 Soc. coop. a r.l.», in Avigliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sintex '91 Soc. coop. a r.l.», con sede in Avigliano (Potenza), costituita in data 24 gennaio 1991, con atto a rogito del notaio dott. Antonio Di Lizia, n. REA 78459, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Guerino Morrone nato a Castel San Giorgio (Salerno) il 29 ottobre 1965, con studio in Nocera Inferiore (Salerno), via Matteotti n. 13/19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09847

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Parco degli Aranci», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Parco degli Aranci», con sede in Cassano allo Ionio (Cosenza), costituita in data 8 settembre 1978, con atto a rogito del notaio dott. Ludovico Placco, n. REA 67719, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Sergio De Marco nato a Cosenza il 5 novembre 1967, con studio in Rende (Cosenza), via Giotto n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09851

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Volturno», in Santa Maria Capua Vetere, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Volturno», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita in data 13 marzo 1995, con atto a rogito del notaio dott. Leonardo La Porta, n. REA 147775, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Roberto Marrazzo nato a S. Egidio del Monte Albino (Salerno) il 1° giugno 1961, con studio in (Salerno), via SS. Martiri n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09852

DECRETO 8 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «L'Oasi 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Parete, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione procinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Oasi 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Parete (Caserta), costituita in data 20 luglio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Golia, n. REA 128728, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Stefania Marcella De Rose nata a Cosenza il 28 febbraio 1973, residente in Roma, via Ettore Bertolè Viale n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09849

DECRETO 19 agosto 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Est Legno, in Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 agosto 1982 con cui la s.r.l. Est Legno, con sede in Rieti, collegata alla s.p.a. Bosi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Mario Fanti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori della s.r.l. Est Legno l'ing. Andrea Carli, l'avv. Emmanuele F.M. Emanuele, l'avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 20 gennaio 2003 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione della sopracitata società;

Vista l'istanza in data 8 maggio 2003 con la quale i commissari liquidatori comunicano che nessuna opposizione è stata avanzata al bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Est Legno;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Est Legno;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Est Legno, con sede in Rieti, ai sensi dell'art. 118 n. 4 della legge fallimentare regio decreto n. 267/1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 19 agosto 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

03A09890

DECRETO 19 agosto 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Forestal, in Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 agosto 1982 con cui la S.r.l. Forestal, con sede in Rieti, collegata alla S.p.a. Bosi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Mario Fanti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori della S.r.l. Forestal l'ing. Andrea Carli, l'avv. Emmanuele F.M. Emanuele, l'avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 20 gennaio 2003 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione della sopracitata società;

Vista l'istanza in data 8 maggio 2003 con la quale i commissari liquidatori comunicano che nessuna opposizione è stata avanzata al bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Forestal;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Forestal;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Forestal con sede in Rieti, ai sensi dell'art. 118 n. 4 della legge fallimentare regio decreto n. 267/1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 19 agosto 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

03A09891

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 18 agosto 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio accettazione Docfa dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota protocollo n. 160949 del 22 luglio 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento del servizio accettazione Docfa in data 16, 17, 18 e 21 luglio 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico causato dalla rottura di un hard-disk nei giorni 16, 17, 18 e 21 luglio 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 944 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio accettazione Docfa dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia nelle giornate del 16, 17, 18 e 21 luglio 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 agosto 2003

Il direttore regionale reggente: SCARPINO

03A09746

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1º agosto 2003.

Autorizzazione al deposito anticipato dei tubi e dei materiali lungo linea. (Ordinanza n. 359).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile, n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, con ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, sono stati ricompresi i lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro»;

Atteso che il suddetto intervento è altresì incluso nel programma di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 (delibera n. 121/2001) ai sensi della legge n. 443/2001, art. 1,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 1 e compreso tra gli interventi «Schemi idrici Sardegna» di cui alla delibera del 25 luglio 2003 adottata dallo stesso organismo;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che con ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003 è stato approvato il progetto definitivo in oggetto;

Atteso che con determinazione del direttore del servizio generale delle espropriazioni n. 29 del 23 maggio 2003 l'Ente autonomo del Flumendosa è stato autorizzato ad occupare d'urgenza gli immobili interessati dai lavori;

Atteso che nei termini previsti dalla procedura di aggiudicazione dei lavori, in data 6 giugno 2003, sono state avviate, in pendenza della stipula del contratto, la progettazione esecutiva e le procedure di immissione in possesso delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera;

Atteso che dal 3 al 25 luglio 2003 è stata effettuata dall'EAF l'immissione in possesso degli immobili di cui è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza con il citato provvedimento;

Atteso che in data 24 giugno 2003 è stato stipulato il contratto tra l'EAF e l'impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

Atteso che a norma dell'art. 19, comma 5-*bis* della legge n. 109/1994 nel testo vigente, l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa può avvenire soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo;

Vista la nota n. 8791 in data 25 luglio 2003 con la quale l'EAF ha riferito della volontà dell'impresa esecutrice di procedere all'approvvigionamento in cantiere dei tubi in ghisa sferoidale previsti in progetto, prima dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna dei lavori dalla quale si evince che i tempi per l'esecuzione dell'opera una volta autorizzati potrebbero essere condizionati dalle possibili difficoltà di approvvigionamento dei materiali per l'avvio dell'opera in considerazione che nel mese di agosto si registrano limitazioni nei trasporti nazionali ed internazionali;

Considerato che un eventuale ritardo anche minimale potrebbe pregiudicare la realizzazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua che presentano difficoltà realizzative nei periodi delle piogge;

Accertata l'urgenza dell'opera al fine di non provocare nella realizzazione della stessa ritardi non attribuibili ne alla stazione appaltante ne all'impresa;

Atteso che, a norma dell'art. 130 del regolamento dei lavori pubblici n. 554/1999, solo col processo verbale di consegna, vengono concesse all'appaltatore le aree per l'esecuzione dei lavori;

Considerata l'opportunità di garantire lo stoccaggio dei tubi nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna dei lavori, consentendo all'impresa l'accesso agli immobili oggetto della procedura di occupazione d'urgenza, al solo scopo di effettuare il tempestivo deposito lungo linea dei tubi e dei materiali destinati alla costruzione delle opere oggetto dell'appalto e senza che le stesse operazioni pregiudichino la corretta prosecuzione delle procedure così come definite dalla legge n. 109/1994 e dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999);

Ordina:

Art. 1.

1. L'EAF, al solo fine di consentire all'impresa il tempestivo deposito lungo linea dei tubi e dei materiali destinati alla costruzione delle opere oggetto dell'appalto, in deroga all'art. 130 del regolamento n. 554/99, può autorizzare prima dell'approvazione del progetto esecutivo e della successiva consegna dei lavori, l'accesso agli immobili occupati d'urgenza dall'EAF in attuazione della determinazione del servizio espropriazioni n. 29 del 23 maggio 2003.

2. Nessuna altra attività o lavorazione potrà essere effettuata dall'impresa prima della formale consegna dei lavori e solo da tale atto sarà posta in essere l'esecuzione amministrativa del contratto.

3. L'autorizzazione all'accesso di dette aree viene concessa all'impresa su sua formale richiesta, a suo totale rischio e pericolo, sotto la sua completa responsabilità, con particolare riguardo alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e salva ogni successiva determinazione dell'EAF in ordine alla verifica dell'idoneità dei materiali ed alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e di tutti gli allegati contrattuali.

4. L'autorizzazione al deposito dei tubi e dei materiali lungo linea non comporta l'accettazione della fornitura da parte dell'EAF; alle prove prescritte in capitolato per accettazione in cantiere della fornitura dei tubi e dei materiali si potrà dar luogo solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e alla successiva consegna dei lavori e tantomeno pregiudica la corretta prosecuzione delle procedure così come definite dalla legge n. 109/1994 e dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 1° agosto 2003

Il commissario governativo: PILI

03A09748

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.6062-XV.J(2825) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «FSK7181C-50 (d.f.: FS 1020)», è riconosciuto, su istanza della Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. s.n.c., ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.5919-XV.J(2824) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «FSSM1231 (d.f.: FS 1028)», è riconosciuto, su istanza della Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. s.n.c., ai sensi deIl'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.5917-XV.J(2822) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «FSK7156-100 (d.f.: FS 1019)», è riconosciuto, su istanza della Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. s.n.c., ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22135-XV.J(2667) del 31 luglio 2003, iI manufatto esplosivo denominato «Granata a 8 D'Oronzo», è riconosciuto, su istanza del sig. D'Oronzo Vito, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A09747

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 agosto 2003

Dollaro USA	1,0816
Yen giapponese	127,06
Corona danese	7,4311
Lira Sterlina	0,69180
Corona svedese	9,2780
Franco svizzero	1,5370
Corona islandese	88,89
Corona norvegese	8,3230
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58466
Corona ceca	32,350
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,55
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6271
Lira maltese	0,4244
Zloty polacco	4,3580
Leu romeno	36650
Tallero sloveno	234,9600
Corona slovacca	41,930
Lira turca	1506000
Dollaro australiano	1,6809
Dollaro canadese	1,5163
Dollaro di Hong Kong	8,4355
Dollaro neozelandese	1,8829
Dollaro di Singapore	1,8982
Won sudcoreano	1265,31
Rand sudafricano	8,1020

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09984

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Selg»

Estratto decreto n. 321 del 4 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SELG, anche nella forma e confezione: «Polvere per soluzione orale» 20 bustine da 8,75 g;

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Indipendenza n. 6, c.a.p. 20129, codice fiscale n. 10168150158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Polvere per soluzione orale» 20 bustine da 8,75 g - A.I.C. n. 028877037 (in base 10) 0VK87F (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione orale;

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione;

Classe: «C».

Produttore: Sigmar Italia S.r.l. via Sombreno n. 11 24011 Almé (Bergamo) (tutte le fasi).

Composizione: ogni bustina di soluzione orale contiene:

principi attivi: macrogol 4000 7,29 g - sodio solfato anidro 0,711 g - sodio bicarbonato 0,211 g - sodio cloruro 0,1825 g - potassio cloruro 0,0925 g;

eccipienti: saccarina sodica 0,00250 g - sodio ciclammato 0,01050 g - acesulfame K 0,00875 g - aroma mandarino 0,08750 g - maltodestrina 0,155 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stipsi occasionale nell'adulto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09839

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ferro Gluconato».

Estratto decreto n. 330 del 17 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: FERRO GLUCONATO nella forma e confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31 c.a.p. 20124, Codice fiscale 12432150154.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse A.I.C. n. 035366018\G (in base 10) 11R942 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Classe: «A - Nota 76» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70 comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: gluconato ferroso 695 mg equivalente a 80 mg di Fe^{++};

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E 110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09846

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Stillergy».

Estratto decreto n. 320 del 4 luglio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: STILLERGY, rilasciata alla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, c.a.p. 00181, codice fiscale n. 03907010585, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «Collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml (Codice A.I.C. n. 034450039) viene autorizzata la confezione: «Collirio, soluzione «20 contenitori monodose da 0,3 ml» (Codice A.I.C. n. 034450041).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «collirio soluzione» 20 contenitori monodose da 0.3 ml A.I.C. n. 034450041 (in base 10) 10VBMT (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: 100 millilitri contengono:

principio attivo: tetrizolina cloridrato 0,05 g; Feniramina maleato 0,3 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi di irritazione e congestione della congiuntiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034450039 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A09838

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lescol».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 397 del 4 luglio 2003

Medicinale: LESCOL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, strada statale 233 km 20,5 - CAP 21040 Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029163019 - «20 mg capsule» 28 capsule varia a: «20 mg capsule rigide» 28 capsule; A.I.C. n. 029163021 - «40 mg capsule» 14 capsule varia a: «40 mg capsule rigide» 14 capsule.

03A09836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Primesin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 399 del 4 luglio 2003

Medicinale: PRIMESIN.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames S.n.c. - CAP 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029416031 - «20 mg capsule» 28 capsule varia a: «20 mg capsule rigide» 28 capsule; A.I.C. n. 029416043 - «40 mg capsule» 14 capsule varia a: «40 mg capsule rigide» 14 capsule.

03A09837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Otalgan Berna».

Estratto decreto n. 328 del 14 luglio 2003

Medicinale: OTALGAN BERNA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39, Como, con codice fiscale 00190430132.

Confezione A.I.C. n. 004398018 - «1% + 5% gocce auricolari, soluzione» flacone da 6 g.

È ora trasferita alla società:

Vifor France SA, con sede in 15, Rue De L'Hotel de ville - 92522 Neuilly Sur Seine Cedex, Francia.

Con variazione della denominazione in: Otalgan.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09840

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina».

Estratto decreto n. 329 del 14 luglio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico SOMATOSTATINA, rilasciata alla società Istituto biochimico Pavese Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, Viale Certosa, 10, c.a.p. 27100, Italia, Codice fiscale 11278030157, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «1 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 fiale 1 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005013\G) viene autorizzata la confezione «1 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 flaconi polvere 1 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005049\G), in sostituzione della confezione «2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 fiale 2,5 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005025\G) viene autorizzata la confezione «2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa «3 flaconi polvere 2,5 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005052\G).

In sostituzione della confezione «3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 fiale 3 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005037\G) viene autorizzata la confezione «3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 flaconi polvere 3 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005064\G).

È inoltre autorizzata la modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti, consistente nella eliminazione di 20 mg di mannitolo relativamente alle confezioni:

«1 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa «3 flaconi polvere 1 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005049\G).

«2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa «3 flaconi polvere 2,5 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005052\G).

3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 flaconi polvere 3 mg + 3 fiale solvente 2 ml» (codice A.I.C. n. 034005064\G).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico Pavese Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, Viale Certosa, 10, c.a.p. 27100, Italia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa «3 flaconi polvere 1 mg + 3 fiale solvente 2 ml A.I.C. n. 034005049\G (in base 10) 10FS1T (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: resta confermata la classe A per uso ospedaliero H.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Confezione: «2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 3 flaconi polvere 2,5 mg + 3 fiale solvente 2 ml A.I.C. n. 034005052\G (in base 10) 10FS1W (in base 32).

Classe: resta confermata la Classe A per uso ospedaliero H.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura.

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Confezione: «3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 flaconi polvere 3 mg + 3 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 034005064\g (in base 10) 10FS28 (in base 32).

Classe: resta confermata la Classe A per uso ospedaliero H.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura.

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034005013\G, 034005025\G, 034005037\G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A09841

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Harmonet».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 403 del 17 luglio 2003

Medicinale: HARMONET.

Titolare AIC: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 4 anni a 3 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030758015 - 21 compresse rivestite.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 030758015 - 21 compresse rivestite varia: «0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Minulet».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 405 del 17 luglio 2003

Medicinale: MINULET.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 3 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026286029 - «0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09843

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Triminulet».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 406 del 17 luglio 2003

Medicinale: TRIMINULET.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 3 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027359013 - «compresse rivestite» 21 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09844

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicotine Patch».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 409 del 17 luglio 2003

Medicinale: NICOTINE PATCH.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, Via Zambeletti S.n.c., C.A.P. 20021, Italia Codice fiscale n. 00867200156

Variazione A.I.C.: Modifica standard - terms.

Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028685016 - «7 mg cerotti transdermici» 14 cerotti;

A.I.C. N. 028685028 - «14 mg cerotti transdermici» 14 cerotti;

A.I.C. N. 028685030 - «21 mg cerotti transdermici» 14 cerotti.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A09845

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citicolin».

Estratto decreto n. 292 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CITICOLIN, rilasciata alla società Vecchi & C Piam S.a.p.a., con sede in via Padre Semeria, 5 - Genova, nelle confezioni:

A.I.C. n. 024649081 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 024649093 -«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024649081 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 024649093 -«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09758

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Iuvacor».

Estratto decreto n. 293 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IUVACOR, rilasciata alla società Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025285014 - 40 compresse 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025285053 - 14 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 025285065 - «50» 10 flaconcini monodose 50 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficit congeniti di coenzima Q10».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025285014 - «10 mg compresse» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025285053 - «50 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 025285065 - «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09759

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vasobral».

Estratto decreto n. 294 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VASOBRAL, rilasciata alla società Geymonat S.p.a., con sede in via S. Anna, 2 - Anagni (Frosinone), nelle confezioni:

A.I.C. n. 025678018 - flacone soluzione 30 ml;

A.I.C. n. 025678020 - flacone soluzione 50 ml;

A.I.C. n. 025678032 - 50 capsule gelatina molle.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «cefalea».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025678018 - «1 mg/ml + 10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 025678020 - «1 mg/ml + 10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 025678032 - «4 mg + 40 mg capsule molli» 50 capsule.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno dena sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09760

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tript-Oh».

Estratto decreto n. 295 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TRIPT-OH, rilasciata alla società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 024158014 - 30 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 024158026 - 20 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 024158038 - «25 mg granulato» 20 bustine da 5 g;

A.I.C. n. 024158040 - 20 capsule 200 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «mioclono post-anossico (con warning nel RCP relativo alle potenziali interazioni e all'associazione con una sindrome sclerodermica e con la eosinophilia mialgia syndrome)».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024158014 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 024158026 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 024158038 - «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 024158040 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09761

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Microser».

Estratto decreto n. 296 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MICROSER, rilasciata alla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio, 43 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 022628010 - «8 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 022628022 - «8 mg comprese» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 022628034 - «8 mg comprese» 50 compresse;

A.I.C. n. 022628046 - «12,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sindrome di Ménière».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presenle decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09762

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Reglumax».

Estratto decreto n. 297 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale REGLUMAX rilasciata alla società Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), nelle confezioni:

A.I.C. n. 028414011 - 10 fl. liofilizzati 300 mg + 10 f. solvente (sospesa);

A.I.C. n. 028414023 - 10 fl. liofilizzati 600 mg + 10 f. solvente.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 028414011 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028414023 «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09755

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ridutox».

Estratto decreto n. 298 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIDUTOX rilasciata alla società SO.SE.Pharm S.r.l. società di servzio per l'Industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22 - Pomezia (Roma), nelle confezioni:

A.I.C. n. 028373013 - «300 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028373025 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09756

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ipatox».

Estratto decreto n. 299 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IPATOX, rilasciata alla società International Pharmaceuticals Associated S.r.l., con sede in via Casale Cavallari, 53 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 028349013 - 10 fl. liofilizzati 300 mg + 10 f. solvente;

A.I.C. n. 028349025 - 10 fl. liofilizzati 600 mg + 10 f. solvente.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 028349013 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 028349025 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente da 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09757

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Venoplus».

Estratto decreto n. 300 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VENOPLUS, rilasciata alla società Also S.p.a., con sede in località Pian del Tivano Zelbio - Como, nella confezione:

A.I.C. n. 025414018 - flac. gocce 30 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025414018 - «gocce» flacone da 30 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09753

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neuroton».

Estratto decreto n. 301 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NEUROTON, rilasciata alla società Nuovo Consorzio sanitario nazionale S.r.l., con sede in via Svetonio, 6 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 024580033 - im iv 3 fiale 250 mg 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 024580045 - im iv 5 fiale 250 mg 2 ml;

A.I.C. n. 024580058 - im iv 2 fiale 500 mg 3 ml;

A.I.C. n. 024580060 - im iv 3 fiale 500 mg 3 ml;

A.I.C. n. 024580072 - «500 mg soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 024580084 - «1000 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 024580096 - «1000 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024580033 «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 024580045 «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 024580058 «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 2 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 024580060 «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 024580072 «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 024580084 «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml;

A.I.C. n. 024580096 «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09754

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Maglut».

Estratto decreto n. 302 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MAGLUT, rilasciata alla società Magis Farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali, 34/36/38 - Brescia, nella confezione:

A.I.C. n. 028313020 - 10 flac. liofilizzati 600 mg + solvente.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 028813020 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09751

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Daverium».

Estratto decreto n. 303 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DAVERIUM rilasciata alla società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2 Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 027123013 - flacone gocce 30 ml 6 mg/ml (sospesa);

A.I.C. n. 027123049 - 20 compresse 20 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «morbo di Parkinson; iperprolattinemia».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027123013 - «6 mg/ml gocce orali» flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027123049 - «20 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09752

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Brassel».

Estratto decreto n. 304 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BRASSEL, rilasciata alla società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert koch, 1.2 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 023708047 - IM IV flebo 5 fiale 250 mg;

A.I.C. n. 023708062 - IM IV flebo 5 fiale 500 mg;

A.I.C. n. 023708086 - IM IV flebo 2 fiale 1000 mg (sospesa);

A.I.C. n. 023708098 - IM IV flebo 3 fiale 1000 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 023708047 - «250 mg /2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 023708062 - «500 mg /3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 023708086 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 2 fiale da 4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023708098 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09750

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario di studi avanzati, in Roma

Con decreto ministeriale 8 agosto 2003 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario di studi avanzati con sede in Roma.

03A09898

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501200/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 8 2 9 *

€ 0,77

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE